T.A. 42/2012

R. G. n. 89/08
Cron. n. 160
Rep. n. 157
Ist. dr. F. DACOMO
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Giudice delegato
dr. ing. Luigi Vinci	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 89/2008 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2012 e vertente

t r a

Oliva Maria (cf. LVO MRA 25B45 F912L) e **Cuomo Domenico** (cf. CMU DNC 24M07 F912E), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sorrentino (cf. SRR VCN 58A14 H703J), giusta procura a margine del ricorso, e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale De Rosa in Napoli via Cervantes 55/5,

ricorrenti

e

Regione Campania (cf. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar Cimmino di Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002,

resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato il 4.2.2008 Oliva Maria e Cuomo Domenico deducevano:

- di essere comproprietari e conduttori di un fondo con entrostante fabbricato sito in Roccapiemonte via Codola-Casali;
- che in data 9.9.2003 l'alveo canale Rio Secco aveva rotto l'argine sinistro per un fronte di mt. 15 all'altezza del loro fondo, con conseguente allagamento di terreni ed edifici circostanti e danneggiamento di colture, beni mobili e materiale;
- che la responsabilità di detto evento era da attribuirsi alla Regione Campania, tenuta alla custodia e manutenzione del torrente, che

fonte: http://burc.regione.campania.it

trovavasi in stato di carente manutenzione;
convenivano pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione, eccependo la incompetenza per materia del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza di prova del danno e del nesso di causalità.

Completata l'istruzione con produzione documentale ed escussione di testi, ed espletata CTU, la causa all'udienza collegiale del 6.2.2012 passava in decisione.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente dichiararsi la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda proposta, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della P.A. in base all'art. 2043 o 2051 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U., n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass., sez. I, n. 4725/1997).

Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 11.9.90 n. 61; id. 21.5 87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26), poiché essa ha riguardo al modo di essere dell'opera idraulica, nel duplice momento della costruzione e della manutenzione, che funge da discrimine la tra competenza del giudice specializzato e quella del giudice ordinariamente costituito (Cass. n. 4725/97 cit.; id. 13.7. 99 n. 7420) e quindi coinvolge apprezzamenti circa le modalità di perseguimento da parte dell'ente preposto dei fini di pubblica utilità connessi con il buon governo delle acque pubbliche ed il loro ordinato deflusso nelle opere a tale scopo costruite, essendo l'opera di manutenzione parte integrante dell'attività che a tal fine

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'ente deve porre in essere (Cass. 26.11.94 n. 10087). Di recente peraltro sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 1066 del 20/01/2006 hanno ribadito che "*allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio*".

Comprovata poi, documentalmente e testimonialmente, la legittimazione attiva dei ricorrenti, va del pari affermata la legittimazione passiva della Regione Campania. Infatti l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lette. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto il fiume in questione rientri nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all'epoca dei fatti spettava alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. S.U. n. 8588/1997; TSAP 10.5.99 n. 65).

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasto tale compito di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che

fonte: http://burc.regione.campania.it

come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali. E non è stato documentato né tantomeno solo dedotto dalla Regione che il passaggio delle competenze e delle risorse in materia alla Provincia si sia in concreto verificato.

L'alveo in oggetto, pertanto, per quanto rientri tra i beni del demanio idrico statale, è sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte della Regione, che quindi è tenuta a rispondere dei danni provocati da carente manutenzione (vedasi in proposito Cass. n. 8588/1997). E dei danni lamentati dai ricorrenti deve rispondere la Regione resistente, in quanto è risultato accertato che nell'occasione denunciata il Rio Secco ruppe l'argine, evidentemente in precarie condizioni di manutenzione in quanto inidoneo a reggere la spinta dell'acqua in esso scorrente, pur in assenza di piogge di carattere eccezionale, invadendo gli immobili occupati dai ricorrenti, con conseguente danneggiamento degli stessi.

In ordine all' ammontare dei danni, ritiene il Tribunale doversi riportare alle valutazioni operate dal CTU per quanto riguarda il numero ed il valore delle piante andate distrutte, per un totale comprensivo dei costi di reimpianto di € 28.475,00. Va poi aggiunta la spesa per pulizia fondo, smaltimento detriti e riporto terreno vegetale, pari a complessivi € 11.275,00 come pure determinato dal CTU. In merito ai danni alle masserizie e ai beni contenuti nel vano adibito a cucina, si ritiene dover stimare un valore onnicomprensivo di € 4.000,00 in via equitativa, in mancanza di dati specifici inerenti la natura ed il valore dei beni stessi. Il totale di € 43.750,00 calcolato dal CTU alla data della relazione peritale deve essere devalutato alla data dell'evento del 9.9.2003, secondo il seguente prospetto:

IMPORTO	INDICE INIZIALE	INDICE FINALE	RACCORDO	COEFFICIENTE	IMPORTO RIVALUTATO
43.750,00	121,40	136,50	1,0000	0,8894	38.909,64

Sull'importo di € 38.909,64 di cui sopra vanno concessi la rivalutazione monetaria dal 9.9.2003 fino alla data della presente decisione e gli interessi legali fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno

fonte: http://burc.regione.campania.it

da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria che andrà rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice; riducendosi le spese della consulenza di parte, da ritenersi eccessive nella misura esposta, ad € 1.000,00 complessive; ed escludendo dalla distrazione le spese di consulenza d'ufficio, il cui esborso non è stato documentato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Oliva Maria e Cuomo Domenico nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato il 4.2.2008; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore di Oliva Maria e Cuomo Domenico, liquidati in € 38.909,64 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del procuratore dei ricorrenti, avv. Vincenzo Sorrentino, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.508,00 per spese, € 1.700,00 per onorario ed € 1.200,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; e pone a carico della Regione in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Napoli 6.2.2012.

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Gallozza Enrico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 16 MAR. 2012
IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLOZZA)

fonte: http://burc.regione.campania.it